

colo 23 del testo unico si parla soltanto del riconoscimento dell'attività scientifica dello straordinario da parte del Consiglio superiore, ma non si parla nè si potrebbe parlare di controllo dell'attività sua didattica, che non può esser fatto se non dalla Facoltà.

Con l'articolo proposto dalla Commissione si viene a privare il giudice naturale e diretto, della capacità didattica dell'insegnamento, del suo diritto e dovere di giudicare. Si compromette gravemente tutta la materia dell'istruzione superiore.

Dirò di più: si cerca una iniqua disparità tra coloro che hanno avuto l'incarico prima di vincere un concorso, e coloro che non l'hanno avuto.

Il professore che sia riuscito primo in una terna e non abbia avuto incarichi è per due anni soggetto a conferma e resta per tre anni straordinario; il professore invece, che sia riuscito magari il terzo, ma che abbia avuto un incarico, diventa straordinario stabile appena nominato!

Ma allora diciamo che si può diventare ordinari di botto, per il solo fatto che si è avuto un incarico poco o molto tempo prima. Io mi oppongo assolutamente a questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Catalani svolga il suo articolo aggiuntivo.

CATALANI. Non mi pare che siano giuste le osservazioni dell'onorevole Pellizzari. Perché un professore straordinario possa giovare dell'insegnamento che avrà fatto come incaricato; è necessario che ottenga, anzitutto, il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore.

Ora agli effetti didattici, l'insegnamento impartito da un incaricato è perfettamente identico a quello impartito da un professore straordinario.

Sarebbe strano che quando un professore incaricato abbia dato ottima prova insegnando per tre anni, non possa giovare di questi tre anni d'insegnamento per acquistare la stabilità. Ripeto che per acquistare la stabilità è necessario sempre il parere del Consiglio di Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore, quindi nessun pericolo che acquisti la stabilità un professore straordinario il quale non meriti di acquistarla.

Io mi auguro che la Camera voglia tenere conto di questo per accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Catalani, ella mantiene il suo articolo aggiuntivo?

CATALANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore lo accetta?

CAPORALI, *relatore*. Lo accetto con la modifica da me proposta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto con la modifica proposta dalla Commissione e con la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Catalani il quale, con le aggiunte proposte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro resta così definitivamente formulato:

« Ai professori straordinari che ne facciano domanda ed ottengano il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore, saranno computati agli effetti dell'acquisto della stabilità e dell'inizio degli atti per la promozione ad ordinario anche gli anni di insegnamento da essi impartito nelle Regie Università come incaricati della medesima disciplina, ferme restando le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico delle leggi per l'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1920, n. 795. In ogni caso il riconoscimento degli anni di incaricato, di cui al precedente comma, non potrà mutare per nessun effetto la graduatoria di ruolo dei professori straordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cirincione, firmato anche dagli onorevoli: Guarino-Amella, Marracino; Faudella, Cocuzza, De Bellis, Paolucci, Masciantonio, Suvich, Pucci, Torre Edoardo, Arginati, Mussolini, Lanfranconi, Cotugno, Carboni-Boj, Mazzini, Bevione, Corgini:

« Una Commissione composta di 4 deputati e 4 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere e 5 professori dell'Università o di Istituto superiore universitario nominati dal ministro della pubblica istruzione determinerà entro quattro mesi dalla presente legge quali economie di carattere permanente possano realizzarsi utilmente nel bilancio della pubblica istruzione (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici.

« Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del